

LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 16-11-1979
REGIONE CAMPANIA
<< Modifica alla legge regionale n. 57 del
1° settembre 1977: " Assistenza farmaceutica ai
coltivatori diretti, agli artigiani ed ai commercianti
in attività ed in pensione e relativi familiari
conviventi ed a carico" >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 72
del 3 dicembre 1979

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

L' art. 4 della Legge regionale 1° settembre 1977, n. 57 è sostituito dal seguente:

<< La spesa relativa all' assistenza farmaceutica per i beneficiari di cui all' art. 1 della presente legge è a carico della Regione.

Per le specialità medicinali elencate nell' allegato A al Decreto del Ministro della Sanità 26 agosto 1978 gli assistiti partecipano nella seguente misura:

- 20% a carico dei beneficiari di cui alla lettera a) del precedente art. 1;
- 30% a carico dei beneficiari di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 1.

Per le specialità medicinali elencate nell' allegato B al Decreto del Ministro della Sanità 26 agosto 1978 la quota a carico dell' assistito è stabilita nella misura prevista dall' art. 2 della legge statale 5 agosto 1978, n. 484.

La parte di spesa a carico degli assistiti viene versata direttamente alle farmacie all' atto dell' acquisto del medicinale.

La spesa a carico della Regione, da commisurarsi al costo effettivo dell' assistenza farmaceutica, viene corrisposta alle Casse Mutue provinciali di Malattia, per ciascuna delle categorie beneficiarie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 16 novembre 1979